



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Publica di PROSECUZIONE del 21 GIUGNO 2012 Deliberazione n. 129

Causa "Calcò Enzo c/Provincia". Sentenza n. 297/2011 del Tribunale di Patti Sezione distaccata di S.Agata Militello . Riconoscimento della somma di € 11.779,90 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno Duemila ~~DODICI~~, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALP Salvatore PELLEGRINO A		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) PALERMO Maurizio		X
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino	X	
35) PREVITI Antonino	X	
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco	X	
39) SAYA Giuseppe		X
40) SCIMONE Antonino		X
41) SIDOTI Rosario	X	
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco		X
45) BARBOLOTA ANTONINO		X

A riportare n.

10 13

Totale n.

22 23

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE
 Partecipa il Segretario Generale AW ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.297/2011, depositata in Cancelleria il 02/12/2011, il Tribunale di Patti sez. distaccata di S.Agata Militello decidendo sul giudizio promosso da Calcò Enzo c/Provincia Regionale di Messina, ha condannato questo Ente definitivamente al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Sorte capitale	€	5.901,31
Interessi dal 14/03/2001 al 13/01/2012	€	1.474,72
Rivalutazione totale dal 14/03/2001 al 13/01/2012	€	1.158,44
Spese processuali	€	47,85
Diritti di Procuratore	€	943,44
Onorari	€	1.108,71
Spese gen. 12,50% su (€ 2.052,15)	€	256,51
C.P.A. 4% su (€ 2.308,66)	€	92,34
I.V.A. 21% su (€ 2.401,01)	€	504,21
Consulenza C.T.U	€	232,34
Spese 4%	€	9,29
I.V.A. 21%	€	50,74
TOTALE	€	11.779,90

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 11.779,90 derivante dalla sentenza n. 297/2011 del Tribunale di Patti sez. distaccata di S.Agata Militello può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.P.A.(impegno successivo n. 10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo é già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n. 22 del 31/03/2008;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.297 /2011 del Tribunale di Patti sez. Distaccata di S.Agata Militello;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 11.779,90 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.P.A.(impegno successivo n. 10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo é già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n. 22 del 31/03/2008;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

rc176/01

IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

Allegati:

Copia sentenza del Tribunale di Patti sez. distaccata di S.Agata Militello - Conteggi RE Mida
Spese C.T.U. Decreto di liquidazione

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, pone in discussione la soprascritta richiesta di debito fuori bilancio iscritta al punto 25) dell'O.d.G. avente per oggetto: Causa "CALCO' Enzo c/Provincia". Sentenza n° 297/2011 del Tribunale di Patti Sezione distaccata di S. Agata Militello. Riconoscimento della somma di euro 11.779,90 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs n° 267/00.

Dà lettura del dispositivo della soprascritta proposta di deliberazione, dei nominativi dei legali che hanno partecipato al Giudizio, del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, infine, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Francesco ANDALORO dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, non registrando altre richieste di intervento con l'assistenza degli Scrutatori Giovanni Princiotta, Antonino Summa e Giuseppe Grioli, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la richiesta di debito fuori bilancio summenzionata comunicandone l'esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	22
CONSIGLIERI VOTANTI.	13
FAVOREVOLI:	12
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	9 (Briuglia, Miracula, Italiano, Danzino, Previti, Rella, Miano, Galati, Passari)

Non validi:

Il Consiglio approva.

Entrano in aula i Consiglieri Santi Vincenzo La Rosa, Biagio Bonfiglio, Giuseppe Saya, Luigi Gullo, Giuseppe Calabrò, Enzo Testagrossa. (Presenti n. 28).

Si allontanano dall'aula Piero Briuglia, Filippo Miracula, Antonino Previti, Giuseppe Grioli. (Presenti n. 24).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 30. 01. 2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione

Addì 06 MAR. 2012

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. *MP/MI/11*
VISTO: PRESO NOTA *00117/05*
MESSINA, *15/2/12*

Dirigente
del 1° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

SALVATORE VITTOGIORIO

Il Segretario Generale

F. to PIERO BRIUGLIA

F. to AVV. ANTONINO CALABRO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 15 LUG. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

..

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.


Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, 11 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA "CALCO' Enzo c/Provincia". Sentenza n. 297/11. Tribunale di Patti
sez. distaccata di S. Agata Militello. Riconoscimento della somma di € 11.779,90
come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 297/2011 del Tribunale di Patti sez. distaccata di S. Agata Militello;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all'Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.

N° 057/01 SENT.
N° 5662/01 R.A.C.C.
N° 771 CRON.
N° 055 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO

in persona del Giudice Unico dott. Pietro Miraglia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile

TRA

Calcò Enzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurilio Scafidi;

-ATTORE-

E

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Contiguglia;

-CONVENUTA-

Conclusioni delle parti: all'udienza del 21 giugno 2012, i procuratori delle parti
precisavano le proprie conclusioni come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti
introduttivi, alle memorie e a tutti gli atti di causa.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor Calcò Enzo evocava in giudizio
la Provincia Regionale di Messina premettendo:

che, in data 14.03.2001, mentre percorreva la Strada Provinciale 161 nel tratto S. Agata Militello - Alcara Li Fusi alla guida del proprio ciclomotore, giunto all'altezza della c/da Iria perdeva il controllo del mezzo e rovinava sull'asfalto;

che la causa dell'incidente era da ascrivere alle condizioni della strada, sulla quale era presente una buca pericolosa, priva di segnalazione;

che, a seguito dell'incidente, aveva subito danni personali e al mezzo.

Tanto premesso, chiedeva il risarcimento dei danni subiti all'ente pubblico proprietario, su cui grava l'obbligo di manutenzione della strada.

Instauratosi il contraddittorio, la Provincia eccepeva la colpa, esclusiva o concorrente dell'attore e l'eccessiva quantificazione del danno subito.

La causa, istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU, veniva riservata per la decisione all'udienza e sulle conclusioni in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione, appare utile una preliminare e sintetica ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità della P.A. per i danni causati dai beni demaniali e, in particolare, dalle strade pubbliche.

Come è noto, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, la giurisprudenza non presenta un indirizzo uniforme.

Secondo l'orientamento tradizionale, maggiormente risalente nel tempo, la responsabilità dell'ente proprietario di strade pubbliche andrebbe ricondotta unicamente alla norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ.

Più nel dettaglio, l'orientamento in questione parte dal presupposto che alla Pubblica Amministrazione non sia applicabile, in relazione alla manutenzione delle strade pubbliche, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalle cose in sua custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., dal momento che il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque, ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse.

Al contrario, la P.A. non può essere considerata custode, nel senso richiesto dalla norma, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.

Secondo tale orientamento, colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. - dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale.

In virtù di questo orientamento, si afferma che la formulazione aperta dell'art. 2043 cod. civ. consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso, attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale, nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi.

In particolare, si ritiene che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e nel controllo in genere dei beni demaniali, incontrerebbe da un lato limiti derivanti da norme di legge, norme regolamentari e regole tecniche, e per un altro verso limiti derivanti da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale la stessa è tenuta a far sì che l'opera pubblica, ed in particolare una strada aperta al pubblico transito, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).

A tale ultimo riguardo, viene comunemente specificato che ricorre una situazione di pericolo occulto allorché lo stato dei luoghi è caratterizzato dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.

Altra parte della giurisprudenza afferma, per converso, che dalla proprietà pubblica del comune sulle strade discende non solo l'obbligo dell'ente pubblico di provvedere alla loro manutenzione, ma anche quello della loro custodia, con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni previsto dal citato art. 2051. (tra tante, Cass. n. 4673/1996; 20 novembre 1998 n. 11749).

Un terzo e più recente orientamento, che appare oggi maggioritario, ritiene infine che, fuori da aprioristiche enunciazioni dogmatiche, la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte dei terzi costituiscano meri indici dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d'un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a séguito di un'indagine condotta

con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità. (in termini, v. C. Cost. n° 156/99, in motivazione; Cass. civ., sez. III 26-11-2007, n. 24617; Cass. civ., sez. III, 23-07-2003, n. 11446; Cassazione civile sez. III 15 ottobre 2010, n° 21328; Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2011 n° 6537).

Recentemente, ad ulteriore specificazione del principio da ultimo enunciato, si è condivisibilmente affermato che, *in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno* (Cass. civ., sez. III 16-05-2008, n. 12449).

Tornando al caso di specie, gli attori non hanno preso espressa posizione sul titolo della responsabilità, limitandosi a chiedere la condanna dell'ente proprietario al risarcimento dei danni.

La qualificazione del pericolo in termini di insidia e del comportamento omissivo dell'amministrazione in termini di colpa fanno ritenere che la domanda sia fondata sulla generale responsabilità per fatto illecito, di cui all'art. 2043 c.c..

Tuttavia, nei limiti dei fatti allegati e provati, la qualificazione della domanda spetta esclusivamente al giudice, che non è vincolato dalle tesi giuridiche delle parti.

Nella specie, poiché oltre al comportamento colposo della p.a., è stata allegato anche il rapporto causale diretto tra la cosa in custodia e il danno, la responsabilità della amministrazione convenuta può essere affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Si deve infatti ritenere, con la più recente giurisprudenza, che la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia deve essere considerata diversa, rispetto a quella che ha ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito, solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e da provare.

Allorquando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa, l'affermazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto. (si veda, sostanzialmente in termini, Cass. civ., sez. III 22-02-2008).

Nella fattispecie, avuto riguardo alle caratteristiche della strada - di collegamento tra due centri urbani - si deve in concreto ritenere sussistente l'obbligo di custodia, idoneo a integrare la potenziale responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c..

Sussiste il rapporto di causalità tra le condizioni di cattiva manutenzione della strada, che ne hanno e l'incidente.

I testi, che già in fase stragiudiziale avevano sostanzialmente confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo, hanno specificato di non avere assistito direttamente alla caduta, ma di essere giunti in loco quando la moto era già a terra, in prossimità di una buca non segnalata. Il teste Mignacca descrive la buca come profonda circa cinque centimetri e posta all'uscita di una curva o di una semicurva.

Siffatti elementi inducono presuntivamente a ritenere che la causa della caduta sia stata la presenza della buca, resa ancora più pericolosa dal suo posizionamento dopo la curva e inoltre inaspettata - su un tratto di asfalto che, secondo la relazione della Provincia, appare in genere regolare e in buono stato di manutenzione.

Tuttavia, anche il comportamento dell'attore, che appare connotato da imprudenza, ha concorso nella produzione dell'evento dannoso.

All'altezza del luogo dell'incidente, avvenuto in una frazione abitata, il limite di velocità è di 50 kmh (v. anche relazione di servizio del tecnico provinciale). Lo stato dei luoghi imponeva addirittura una velocità inferiore, dal momento che la caduta è avvenuta all'uscita di una curva.

Secondo quanto dedotto, l'impatto ha gravemente danneggiato la moto in quasi tutte le parti del telaio (manubrio, sella, serbatoio).

Si deve ritenere quindi ritenere che l'impatto con il terreno sia stato particolarmente violento e che, di conseguenza, il motociclo viaggiasse a velocità ben superiore al limite massimo consentito.

Tenuto altresì conto delle elevate capacità tecniche di assorbimento degli urti da parte delle sospensioni della moto (si trattava di una yamaha 750 cc), si deve ritenere che, ove l'attore avesse tenuto la velocità consentita e/o adeguata allo stato dei luoghi, il semplice impatto con la buca non ne avrebbe causato la caduta; e che, comunque, le conseguenze dannose della stessa sarebbero state sensibilmente limitate.

Tenuto conto dei superiori elementi, la colpa dell'attore, nella produzione dell'evento dannoso, può essere quantificata nella percentuale della metà.

Venendo alla quantificazione dei danni, non può essere accolta la domanda di risarcimento di quelli asseritamente subiti dal mezzo.

Il preventivo prodotto, in mancanza di fotografie o ulteriore documentazione che consenta al giudicante di apprezzarne la congruità, non può infatti essere utilizzato ai fini della decisione, specie ove si tenga conto che non è stata allegata l'intervenuta riparazione né provata la convenienza economica della stessa, avuto riguardo al valore del motociclo.

Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, che sono stati provati, pare utile riassumere sinteticamente i principi individuati dalle recenti quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65).

La Corte di legittimità, nel ricondurre l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quali mera sintesi descrittiva di singoli pregiudizi, ha ribadito la necessità, ai fini del risarcimento, di considerare tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse protetto, evitando tuttavia di risarcire due volte la stessa conseguenza (*id est*, lo stesso danno) definendola in modo diverso.

Tuttavia, pur essendo solo due le categorie di danno risarcibili (patrimoniale e non), non pare revocabile in dubbio che quella del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale.

La mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporterebbe infatti la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, allo stesso modo in cui la doppia considerazione della medesima conseguenza, variamente denominata - ad es. come danno biologico e come danno esistenziale - implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie.

Con riferimento ai rapporti tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la non risarcibilità del secondo: *"determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo"*.

Senonché, subito, dopo aggiungono che, *"esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto lesa, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"*.

Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il "vecchio" danno morale, dovrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale unitariamente considerato, a condizione che dette sofferenze siano allegare e provate, anche per presunzioni.

Anche l'art. 139 cod. ass., prevede, a sua volta, la possibilità di adeguamento del danno *"con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato"* e col limite del quinto della valutazione tabellare.

La stessa norma chiarisce tuttavia che l'oggetto del risarcimento consiste *"nell'incidenza negativa sulle attività dinamico-relazionali della persona del danneggiato"*, id est, nel danno biologico strettamente inteso, senza alcun riguardo alle sofferenze, fisiche o morali.

Pertanto, l'adeguamento cui fa riferimento il comma 3 dell'articolo in esame non può che riferirsi alle stesse conseguenze pregiudizievoli descritte dalla norma stessa, nei casi in cui le stesse siano maggiori di quanto accade normalmente, per le particolari condizioni soggettive del danneggiato (si pensi, ad es., ad un rilevante danno alla deambulazione per un soggetto particolarmente appassionato di sci o di escursioni in montagna). Di conseguenza, l'adeguamento della liquidazione del danno biologico alle

sofferenze concretamente subite - in quanto riferito ad un pregiudizio ontologicamente diverso - si sottrae ai limiti posti dall'art. 139, comma 3 cod. ass..

In altri termini, occorre ritenere che le tabelle legali hanno esclusivo riguardo alle patologie accertate e alle relative percentuali di invalidità. Esse non tengono conto - proprio perché tendenti a oggettivare il risarcimento in funzione dell'omogeneità dello stesso - delle sofferenze subite dal danneggiato. Poiché il risarcimento del danno alla salute deve invece ricomprendere ogni pregiudizio derivato al soggetto, ivi compreso quello che viene comunemente definito "danno morale in senso stretto" - che non è che una componente del danno biologico - la valutazione deve essere aumentata, tenendo conto degli elementi concreti emersi del corso del giudizio; quindi, per le cd. "micropermanenti" anche oltre la percentuale di cui all'art. 139, comma III, cod. ass..

L'autonomia concettuale del danno morale rispetto a quello da invalidità permanente è stata peraltro recentemente confermata dallo stesso legislatore che, intervenuto - successivamente alla pronuncia delle SS.UU. - in materia di infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, ne ha previsto la sua liquidazione quale componente autonoma di danno (cfr.art. 5 del D.P.R. 37/2009).

Nel caso di specie, occorre quindi procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano - tenendo conto dei superiori principi.

In ordine ai meccanismi di liquidazione si deve osservare che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi.

Per liquidare il danno, si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.

In concreto, occorre aver riguardo alle tabelle di cui all'art. 5 legge 57/2001 (ora art.139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo gli importi aggiornati dal Decreto Ministro Sviluppo Economico 17 giugno 2011.

J

Sebbene l'incidente in oggetto non rientri nelle fattispecie regolate dalla predetta norma, si preferisce infatti l'adozione di un criterio equitativo previsto per legge piuttosto che uno, ugualmente equitativo, stabilito dal giudice.

Il CTU, le cui conclusioni sono integralmente condivisibili in quanto correttamente motivate sotto l'aspetto logico-espositivo e tecnico-scientifico, ha accertato una percentuale di invalidità permanente pari al 5%, un periodo di inabilità assoluta di giorni 40 e parziale di giorni 30 al 50%.

Inoltre, avuto riguardo alle sofferenze concretamente subite dal periziato e alla sintomatologia algica che residua all'esito della distorsione e dalla rottura del legamento, quali evincibili dalla relazione medica, da considerarsi di entità medio-lieve rispetto alle lesioni subite, il risarcimento sarà ulteriormente aumentato del 25%.

Avuto riguardo ai superiori criteri di liquidazione e all'età dell'attore al momento dell'incidente (29 anni), il danno biologico va pertanto liquidato nella complessiva cifra di € 11802,62, da ridursi nella misura percentuale corrispondente alla colpa dell'attore.

Il danno biologico risarcibile ammonta pertanto ad € 5901,31.

Trattandosi di debito di valore, la cifra suddetta deve essere rivalutata dalla data di entrata in vigore delle tabelle (17 giugno 2011) a quella del pagamento o, in mancanza, del passaggio in giudicato della sentenza (momento di definitiva liquidazione del danno).

Sull'importo come sopra determinato vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi ed. compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio legale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, dovendosi ragionevolmente presumere che, ove corrisposta per tempo, detta somma sarebbe stata utilizzata per ricavarne un lucro finanziario, anche sotto forma di mancato ricorso al credito. Siffatti interessi vanno calcolati, sul capitale - devalutato alla data del fatto - e poi via via rivalutato, con cadenza mensile e secondo gli indici ISTAT-FOI, dalla predetta data a quella del pagamento o, in difetto, da quella del passaggio in giudicato della sentenza.

Sulla somma che ne risulta, qualora il pagamento intervenga successivamente al passaggio in giudicato della decisione, decorreranno gli interessi legali al soddisfo.

La Provincia convenuta deve quindi essere condannata a risarcire all'attore i danni subiti, come sopra quantificati

Il concorso di colpa dell'attore giustifica la compensazione delle spese processuali, in misura pari al grado di colpa accertato.

La residua percentuale e le spese di CTU, seguono la soccombenza.

Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	14-03-2001	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	01-12-2011	
Somma da devalutare:	€ 5.901,31	L. 11.426.530

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 114,4 (MAR 2001)
- "ad quem" = 101,5 (FEB 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 01-12-2011:	€ 5.901,31	L. 11.426.530
Valore "devalutato" alla data del 14-03-2001:	€ 4.844,38	L. 9.380.024 (- 17,9101%)

Numero: 297/2011

Pratica: CALCO' ENZO (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 4.844,38
2. Importo lordo comprese le spese: € 4.844,38
3. Data da cui decorrono gli interessi: 14-03-2001
4. Data finale del calcolo degli interessi: 13-01-2012
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Mensilmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 13-01-2012

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 4.844,38	L. 9.380.028
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 1.474,72	L. 2.855.465
Rivalutazione totale maturata (dal 14-03-2001 al 13-01-2012)	€ 1.158,44	L. 2.243.043
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 2.633,16	L. 5.098.508
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 € 7.477,54	 L. 14.478.536

di cui:

Capitale = 4.844,38 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 1.158,44 -- Interessi = 1.474,72

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

090 675920



Tribunale di Patti

Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello

Decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio

Il Giudice

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 5662/01 R.G.;
vista la richiesta di liquidazione dei compensi presentata dal consulente
tecnico d'ufficio;

visti la legge n. 319/80 e il d.p.r. n. 115/02;

liquida a favore del C.T.U. Dr. FILIPPO FAVAZZI,

ai sensi dell'art. 21 del D.M. 30 maggio 2002, la seguente somma
(incluso l'acconto, che andrà detratto se già corrisposto):

per spese: 32,34 euro;

per onorario 200,00 euro;

totale 232,34 euro, oltre cassa previdenziale e

I.V.A. come per legge.

Pone provvisoriamente il pagamento a carico di CALCO ENZO.

Dà mandato alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Sant'Agata di Militello, 27 agosto 2007

Il Magistrato

Dott. Giuseppe Bonfiglio

CANCELLERIA
(Incaricato)



Deposito in Tribunale di Patti il 23/08/2007